

GRUPPO EQUITALIA



Il citato decreto attuativo ha superato la suddetta disciplina del limite massimo dei compensi (abrogando, in particolare, la disposizione di cui al sopra citato articolo 1, comma 672, della L. n. 208/2015: art. 28, comma 1, lett. v), DLgs n. 175/2016) prevedendo, all'art. 11, comma 6, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, saranno definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società pubbliche. Per ciascuna fascia sarà determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre Pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le società dovranno verificare il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al comma in commento. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non potrà essere corrisposta. Ai sensi del successivo comma 7 del menzionato Decreto n. 175/2016, fino all'emanazione

GRUPPO EQUITALIA



del citato decreto, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- con i commi 675 e 676, del medesimo articolo 1, vengono modificati gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti dalle società controllate in modo diretto o indiretto dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Oltre agli estremi dell'atto del conferimento dell'incarico, al curriculum vitae dell'incaricato e ai compensi generati a qualsiasi titolo dal rapporto di collaborazione, è obbligatorio pubblicare sul sito anche la procedura utilizzata per la selezione del contraente e il numero di persone che vi hanno partecipato. Questi obblighi di trasparenza costituiscono condizione indispensabile per la legittimità del relativo pagamento. I commi 675 e 676 della L 208/15 in esame sono stati, da ultimo, abrogati dall'art. 43, comma 3, del DLgs 97/16 che, per effetto della previsione di cui all'art. 14 comma 2, ha trasfuso i relativi contenuti nel nuovo art. 15-bis del DLgs 33/2013 ("Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate").

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il DLgs n. 231/07 – recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – ha incluso le Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio (art. 11, c. 1, lett. I, D.lgs n. 231/07).

Conseguentemente, tali Società, in qualità di intermediari finanziari, sono tenute a rispettare gli obblighi di collaborazione attiva elencati nel citato decreto e di seguito riportati.

GRUPPO EQUITALIA



In particolare, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari riguardano:

- l'adeguata verifica della clientela;
- la conservazione e registrazione di rapporti e operazioni nell'archivio unico informatico;
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di informazione finanziaria);
- l'obbligo di adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, nonché misure di formazione dei dipendenti e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 231/07;
- la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i limiti previsti dalla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. In merito si segnala che per effetto di successive modifiche normative il MEF – Dipartimento del Tesoro - ha precisato che la comunicazione da effettuare entro 30 gg deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per le successive comunicazioni alla Guardia di Finanza.

Con riguardo a tale ultimo punto, e più precisamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D.lgs n. 231/07, si evidenzia come la materia in questione sia stata oggetto di diversi interventi legislativi volti ad abbassare la soglia di trasferimento di denaro contante e dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Tale soglia, inizialmente fissata in 12.500 euro, è stata abbassata con un primo intervento a 5.000 euro, successivamente a 2.500 euro e quindi a 1.000 euro, per effetto del citato DL 201/11. Da ultimo, per effetto della Legge n. 208 del 2015 (Stabilità 2016), che ha modificato il comma 1 del citato art. 49, il limite in parola è stato elevato a 3.000 euro.

GRUPPO EQUITALIA



Si sottolinea, inoltre, che il D.lgs n. 151/09, che ha apportato disposizioni integrative e correttive del D.lgs n. 231/07, ha previsto, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica per le operazioni non più collegate o frazionate ma "tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata", prevedendo la possibilità per gli intermediari finanziari di individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. Le modifiche apportate hanno stabilito che le limitazioni all'uso del contante devono riferirsi non più "all'operazione, anche frazionata" ma al valore "oggetto di trasferimento" e "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati".

In tema di vigilanza e controlli, il comma 1 dell'art. 52 del D.lgs n. 231/07 prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, vigilino sulla corretta osservanza delle norme contenute nel D.lgs n. 231/07, effettuando senza ritardo le comunicazioni previste al successivo comma 2, relative alle infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, infine, che è stata posta sotto costante monitoraggio, anche a livello di Capogruppo, la normativa antiriciclaggio ai fini dell'immediato recepimento degli eventuali interventi normativi interessanti, tempo per tempo, la specifica materia.

A tal proposito, si rammenta come, in data 3 aprile 2013, la Banca d'Italia abbia emanato, con efficacia decorrente dal primo gennaio 2014, ben due provvedimenti attuativi del decreto antiriciclaggio, uno inerente all'adeguata verifica della clientela e l'altro alla tenuta dell'archivio unico informatico. Solo quest'ultimo annovera, tuttavia, tra i propri destinatari, anche le Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

GRUPPO EQUITALIA



Nel 2014, a seguito della riorganizzazione del Gruppo, è stata emanata apposita direttiva finalizzata ad uniformare le procedure interne e le modalità di adempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio.

Parallelamente, al fine di assicurare la massima *compliance* di Gruppo, in fase di esame puntuale delle condotte che i destinatari della disciplina di riferimento devono tenere nei loro rapporti con i "clienti", nonché delle modalità di esecuzione degli obblighi imposti dalla medesima disciplina e degli strumenti da adottare nell'ambito dell'organizzazione interna, è stata nuovamente soffermata l'attenzione su questioni di carattere pregiudiziale e su altre più strettamente operative, in relazione alle quali è stata reiterata una richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – formalmente inoltrata in data 6 ottobre 2014, alla quale il MEF, ha fornito riscontro in data 21 novembre 2014.

In proposito, è indispensabile evidenziare che, tra le diverse questioni sollevate, la più rilevante risulta quella relativa all'individuazione dell'Autorità di Vigilanza di settore competente per le Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Si rammenta che detta Autorità riveste un ruolo centrale nell'architettura delineata dalla normativa in materia di antiriciclaggio, avendo, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs n. 231/07, competenze non solo di mero controllo, ma anche di regolamentazione dell'attività dei soggetti vigilati, dovendo emanare "disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ... a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Il MEF, a tal riguardo, non ha ritenuto di individuare quale sia l'Autorità di riferimento del Gruppo Equitalia.

GRUPPO EQUITALIA



In pari tempo è stato dato nuovo impulso anche all'attività formativa per il personale, allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto della normativa e creare competenze comuni nell'individuazione delle operazioni sospette. Sono, peraltro, fruibili specifici corsi in modalità *e-learning*.

Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2015/849 (cd. IV Direttiva antiriciclaggio) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5 giugno 2015 – relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, che ha apportato modifiche al DLgs n. 231/07, con effetti a decorrere dal 4 luglio 2017.

Relativamente all'apparato sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, si rileva che l'art. 1, comma 1, del D.lgs n. 8 del 15 gennaio 2016, a far data dal 6 febbraio 2016, ha "derubricato" alcune fattispecie penalmente rilevanti, punite con la sola pena pecuniaria, in illeciti amministrativi (cd. "depenalizzazione" dei reati puniti con pena pecuniaria).

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo Dlgs 8/16, la violazione delle disposizioni relative agli obblighi di identificazione di cui al Titolo II, Capo I, del decreto (precedentemente qualificata come illecito penale sanzionato con la pena della multa da 2.600 a 13.000 euro) costituisce un illecito amministrativo assoggettato alla sanzione del

GRUPPO EQUITALIA



pagamento di una somma di denaro da 5.000 a 30.000 euro. Ulteriori condotte “depenalizzate” riguardano:

- l'omessa registrazione delle informazioni acquisite nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ovvero la registrazione effettuata in modo tardivo o incompleto (condotta precedentemente punita, come l'omessa identificazione, con la multa da 2.600 a 13.000 euro e ora colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro);
- l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante l'utilizzo di “mezzi fraudolenti”, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione (condotta precedentemente punita con la multa da 5.200 a 26.000 euro ed attualmente colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro).

Il quadro normativo in materia di antiriciclaggio ha registrato un'ulteriore evoluzione a seguito dell'adozione, da parte della Commissione europea, della comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2016) 50 final del 2 febbraio 2016 relativa al “Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo”. In particolare, tra le varie misure, si prevede:

- l'invito agli Stati membri dell'Unione europea ad “anticipare”, al quarto trimestre del 2016, la data di recepimento della sopra richiamata Direttiva 2015/849;
- l'elaborazione, da parte della Commissione europea, entro il quarto trimestre del 2016:
 - ✓ di una proposta legislativa in tema di “riciclaggio di denaro” che individui una definizione unitaria dei reati e delle sanzioni, in modo da evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera giudiziaria e di polizia nella lotta contro il fenomeno;
 - ✓ di una proposta legislativa finalizzata a limitare i “rischi legati ai

GRUPPO EQUITALIA



pagamenti in contanti”, mediante modifica del Regolamento (UE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale, allo stato vigente, prevede l’esecuzione di controlli su ogni persona fisica che entra o lascia l’Unione europea trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro; la Commissione intende ampliare il campo di applicazione del Regolamento *de quo* per includervi il denaro liquido inviato “per corriere” o “per posta”, nonché estendere i poteri di intervento delle autorità competenti anche per importi minori, qualora vi sia il sospetto di un’attività illecita.

Come sopra accennato, il DLgs n. 231/07 è stato modificato ed integrato ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la citata Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd. “IV Direttiva Antiriciclaggio”), con effetti a decorrere dal 4 luglio 2017.

In sintesi, la nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della Direttiva europea, ha aggiornato e modificato l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica ed adempimenti ad essa correlati (soggetti obbligati) e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione della normativa europea.

Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica

La Legge n. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all’art. 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l’applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni

GRUPPO EQUITALIA



amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Equitalia SpA sia in quanto "stazione appaltante", sia in qualità di "affidataria" di "commesse pubbliche". La Capogruppo Equitalia SpA, con proprie Direttive, ha fornito alle società del Gruppo alcune linee guida per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dalla citata legge.

In particolare, con Direttiva di Gruppo n. 46/2010, Equitalia SpA ha illustrato la serie di nuovi adempimenti che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunque originati da una commessa pubblica, devono essere attuati dalle Società del Gruppo. Con successiva Direttiva di Gruppo n. 48/2010, Equitalia SpA ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della nuova disciplina, alla luce delle modifiche apportate all'art. 3 della Legge n. 136/10 dalla Legge n. 217/10 ("Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 187/10" - in G.U.R.I. n. 295 del 18 dicembre 2010).

L'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, (oggi ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), con propria Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Successivamente, la medesima ANAC ha emanato la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 recante "Aggiornamento Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136" al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche (DLgs n.50/2016, "Codice dei contratti") nonché alla giurisprudenza e alla prassi consolidata.

La Delibera A.N.A.C. n. 556 del 31 maggio 2017 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. (Serie Generale n.160) il giorno 11 luglio 2017 in vigore il 26 luglio 2017.

In tema di fatturazione elettronica si segnala che l'art. 25 della Legge 23 giugno 2014, n. 89 (conversione, con modificazioni, del DL 24 aprile 2014, n. 66), recante disposizioni sulla fatturazione elettronica, al comma 2 ha

GRUPPO EQUITALIA



disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il Codice identificativo di gara (CIG), ad eccezione dei casi previsti dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 (oggi, Delibera n. 556 del 31 maggio 2017) e di quelli previsti dalla tabella 1 allegata al DL n. 66/2014. Il medesimo art. 25 ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di entrata in vigore del nuovo regime di fatturazione elettronica.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili alle Società del Gruppo Equitalia: i reati contro la Pubblica amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

A partire dal 2008, tutte le Società del Gruppo Equitalia si sono conseguentemente dotate di:

- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto legislativo n. 231/2001 per la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società

GRUPPO EQUITALIA



e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300";

- un Codice Etico;
- un Organismo di vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 che riporta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Società.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione delle responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Equitalia SpA hanno il compito di curare la manutenzione e l'evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto dal Modello 231 di Equitalia SpA e delle Società partecipate. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell'evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l'allegato contenente:
 - ✓ l'indicazione dei macroprocessi e dei processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
 - ✓ l'indicazione del Responsabile di processo (Process owner) in

GRUPPO EQUITALIA



termini di struttura organizzativa di appartenenza;

- ✓ l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macroprocessi e processi aziendali così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Processi);
- ✓ l'indicazione degli altri attori interni coinvolti;
- ad aggiornare i Protocolli per Equitalia SpA e per le Società partecipate. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di "esimenza" e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Nel corso del 2016, in ragione delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia e del modello organizzativo, sono state apportate modifiche al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Equitalia SpA e ai documenti ad esso allegati (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi sensibili), che il relativo Consiglio di amministrazione ha approvato in occasione della seduta del 02 novembre 2016.

Per Equitalia Giustizia SpA, in ragione delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia e del modello organizzativo è in corso di approvazione la revisione del Modello e dei documenti ad esso allegati (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi sensibili) già approvato con delibera del proprio Consiglio di amministrazione del 10 dicembre 2015.

Per le attività di Equitalia Servizi di Riscossione SpA è stato definito il Modello di organizzazione, gestione e controllo in coerenza con il Piano di riassetto societario del Gruppo - che ha previsto, con efficacia 1° luglio 2016, la fusione per incorporazione di Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA nella nuova società - e con il modello organizzativo e di governance della nuova società. Il Modello ed i relativi allegati sono stati approvati con delibera del proprio Consiglio di

GRUPPO EQUITALIA



amministrazione del 27 settembre 2016 e successivamente modificati con delibera del 13 dicembre 2016.

È stata inoltre effettuata una attività di revisione del Codice Etico di Gruppo, anche al fine di recepire le indicazioni fornite dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 che raccomanda alle Società dotate di Codice Etico di curarne la relativa integrazione, attribuendo “particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione”. Il nuovo Codice Etico è stato adottato dai Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo (Equitalia SPA con delibera del 30 marzo 2016, Equitalia Giustizia SpA con delibera del 27 aprile 2016, Equitalia Servizi di riscossione SpA con delibera del 21 luglio 2016).

Si segnala che è stato pubblicato in GU il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Le novità introdotte dal provvedimento, che impattano sul Decreto Legislativo n. 231/2001 sono:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni di cui al DLgs n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Per tutto il Gruppo Equitalia è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) che illustra nel dettaglio gli strumenti esistenti e le modalità previste in tema di adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

GRUPPO EQUITALIA

**Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008**

Riguardo all'assetto organizzativo si segnalano i principali eventi occorsi nel periodo:

- all'interno della Funzione Partecipazioni e Governance della Capogruppo è stata costituita la UO Sicurezza e Rischi Esterni, che effettua la propria attività a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA in forza del contratto di servizio infragruppo;
- è stata data continuità alla predisposizione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (nel seguito SGSL), in adesione alle previsioni dell'art. 30 del DLgs n. 81/2008 e in coerenza con le informative sottoposte al Consiglio di amministrazione;

Per quanto riguarda l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 30 del DLgs n. 81/2008 a carico del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro si riporta quanto segue:

- relativamente al comma 1, lettere a) e b), si specifica che l'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi, che verrà completato nel corso del 2017, anche attraverso le periodiche ispezioni dei luoghi di lavoro e le normali verifiche e aggiornamenti delle certificazioni e stato di compliance alle norme, in collegamento con le UO competenti sul piano tecnico-funzionale per le materie coinvolte, è proseguito nel corso del periodo di riferimento, assegnando maggior priorità a situazioni che manifestino l'emergenza di criticità o in funzione delle tempistiche di aggiornamento dettate dagli organi di controllo istituzionali (Vigili del Fuoco e Asl);
- con riferimento all'attività di natura organizzativa – comma 1 lett. c) – la gestione degli appalti e dei servizi erogati da società terze

GRUPPO EQUITALIA



viene, per quanto di competenza e sulla base delle informazioni ricevute, formalizzata nei Documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e, per i casi ritenuti più soggetti a rischi interferenti, direttamente monitorata attraverso specifica verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte, ai sensi dell'art. 26 del DLgs n. 81/2008;

- relativamente al comma 1 lett. e), in ordine agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37, nel periodo indicato sono stati effettuati interventi formativi per i preposti, per i lavoratori e per i componenti delle squadre di gestione delle emergenze incendio;
- in merito all'attività di vigilanza - comma 1 lett. f) - rispetto alle procedure e alle istruzioni di lavoro in sicurezza, sono state completate e diffuse sul territorio le check list di verifica degli aspetti di sicurezza per la figura del preposto nelle regioni oggetto di specifica formazione e si è sviluppato, con il supporto delle Unità organizzative preposte, un applicativo web per facilitarne la fruizione da parte dei preposti e della UO Sicurezza.

Non risultano essere state richieste né irrogate sanzioni disciplinari in materia di sicurezza.

Sono stati ulteriormente sviluppati alcuni progetti "speciali" di analisi del rischio, trasversali al Gruppo, avviati nel corso dell'anno precedente, quali l'analisi del microclima e qualità dell'aria, attraverso rilevazioni e misurazioni strumentali per valutare i principali parametri di microclima e qualità dell'aria di tutte le sedi delle società del gruppo Equitalia, e l'aggiornamento della valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato.

GRUPPO EQUITALIA



Con riferimento a questo secondo progetto, è stato dato avvio ad una fase di riconduzione dei tavoli di lavoro, prima separati per singolo Agente, in funzione del nuovo assetto societario.

L'attività è in corso di completamento con il supporto della UO Risorse Umane per le parti di competenza.

Per quanto concerne i rischi esterni è stata ultimata la fase di analisi, che dettaglia i livelli di esposizione di ogni singola sede delle società del gruppo Equitalia; la successiva fase di definizione delle idonee misure di prevenzione e protezione in ottica di contenimento e, ove possibile, di riduzione del rischio è in fase di avviamento.

Sono stati riattivati i servizi di sorveglianza sanitaria attraverso l'adesione alla convenzione Consip.

Si segnala da ultimo che il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha modificato le seguenti previsioni del DLgs n. 81/2008:

- l'art. 18, comma 1-bis, in merito alla decorrenza dell'obbligo del Datore di lavoro (e/o del dirigente delegato) di comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Viene previsto che l'obbligo in oggetto decorre dalla scadenza del termine di 12 mesi dall'adozione del decreto interministeriale sul "*Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro*", cd. SINP. Il decreto *de quo* è stato adottato con il D.M. 25 maggio 2016, n. 183, in G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, S.O. n. 42, ed entrato in vigore il 12 ottobre 2016; pertanto, l'obbligo in questione ha decorrenza a partire dal 12 ottobre 2017;
- l'art. 53, comma 6, inerente il termine di efficacia delle disposizioni